

CASTELLANO & PARTNERS

AREA FINANZA AGEVOLATA

Professionisti d'impresa - Area finanza aziendale -

Circ. n° 3 del 15/02/2012

AGEVOLAZIONI SETTORE BIOMASSE (POIN ENERGIA)

A cura dell'ufficio Studi

FINANCIAL ENGINEERING

FINANZA AGEVOLATA

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1 - TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL : info@studiocastellano.com - sito web: www.studiocastellano.it

ROMA – Viale Regina Marherita n° 176

Tel.0685301700 fax 06/85301700 inforoma@studiocastellano.com

Scheda riepilogativa investimenti in Biomasse (POIN Energia):

• Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:

- a) **società** di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile (S.a.s.; S.p.A; S.a.p.a; S.r.l.);
- b) **consorzi** con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile;
- c) **società consortili** di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, che intendano realizzare i programmi di investimento.

I soggetti di cui sopra, anche tramite i componenti della propria compagine sociale o consortile, dovranno rappresentare l'intera *filiere delle biomasse* oggetto del programma di investimento e lo statuto societario o consortile del soggetto proponente dovrà contenere un esplicito riferimento allo svolgimento, anche tramite il ricorso ai componenti della propria compagine sociale o consortile, di tutte le attività economiche inerenti al ciclo di vita della *biomassa*, oggetto del programma di investimento.

I soggetti produttori di *biomasse* possono far parte della compagine sociale o consortile di un solo soggetto richiedente le agevolazioni.

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) non aver ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, alcun contributo o sovvenzione per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali;
- g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal *Ministero*, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- h) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*.

• Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto i programmi d'investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (Attività manifatturiere), ivi compresi gli impianti di fabbricazione di biocarburanti;
- b) attività di cui alla sezione D della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, e aria condizionata), limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di biometano e di calore alimentati da biomasse;
- c) altre attività di servizi elencate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:

- a) essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti urbani potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica;
- b) qualora prevedano lo svolgimento delle attività di cui sopra, lettere a) e c), diverse da quelle tese alla fabbricazione di biocarburanti, assicurare che le stesse attività siano funzionalmente subordinate all'esercizio delle attività di cui sopra, lettera b) e, comunque, inerenti al ciclo di vita delle biomasse.

I programmi di investimento devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non sia superiore a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 24 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 31 marzo 2015.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

- **Caratteristiche degli impianti**

Gli impianti per la produzione di energia e di biocarburante, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) appartenere alle seguenti tipologie:
 1. impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento) e trigenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento e raffrescamento), alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale), biogas o dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (provenienti da raccolta differenziata);

2. impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale) o biogas;
 3. impianti di produzione di biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) di prima e seconda generazione;
 4. impianti di produzione di biometano.
- b) essere alimentati, per almeno il 30 per cento, da biomasse da *filiere corte*, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale del territorio in cui si localizza il programma di investimento proposto;
 - c) essere alimentati, per almeno il 70 per cento, da biomasse prodotte da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente;
 - d) prevedere a regime:
 1. una potenza superiore ad 1 ed inferiore a 4 per gli impianti di cogenerazione e trigenerazione;
 2. una potenza superiore a 3 ed inferiore a 20, per gli impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;
 3. una energia (contenuta nelle materie prime ottenute) superiore a 9.000 MWh/anno (equivalenti a 32.400 GJ/anno) per gli impianti di produzione di biocarburanti e biometano;
 - e) essere dotati di un sistema di rilevazione continua delle immissioni in aria e nell'ambiente;
 - f) essere coerenti con il Piano Energetico Ambientale della regione interessata dal programma di investimento, come risultante da apposita perizia giurata che dovrà tener conto di quanto previsto all'interno dei Piani Energetici ed Ambientali Regionali e Comunali, ove vigenti, e dovrà accertare la compatibilità dell'impianto con gli strumenti di tutela paesaggistica, di pianificazione territoriale, idrogeologica, ambientale o dei beni ambientali;
 - g) essere dotati, relativamente ai soli impianti di cogenerazione, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

- **Spese ammissibili**

Le spese ammissibili debbono riferirsi, nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma, all'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile, e devono essere capitalizzate. Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente al suolo di cui il soggetto beneficiario abbia la piena disponibilità; le relative spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali che insistano su terreni che siano nella piena disponibilità del soggetto beneficiario; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma di investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici non può essere superiore a 25 mq per addetto;

- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'*unità produttiva* oggetto delle agevolazioni; sono escluse le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati;
- d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma;
- e) spese di consulenza connesse al programma di investimento, con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute; tali spese sono ammesse per le sole micro, piccole e medie imprese nel limite del 3 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le spese riferite alla costruzione di immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione.

Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati a mezzo bonifico bancario.

In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* di cui sopra, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

• **Forma e intensità delle agevolazioni**

Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. I massimali degli aiuti a finalità regionale, articolati per le differenti tipologie di imprese richiedenti, espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), sono riportati nella tabella n. 1

Tabella 1 – Massimali degli aiuti a finalità regionale (ESL) per dimensione di impresa nei territori delle regioni Obiettivo convergenza

Dimensione di impresa ¹	ESL max
Piccola	50%
Media	40%
Grande	30%

L'impresa proponente, fermo restando l'obbligo di apportare mezzi propri per una quota almeno pari al 25 per cento del totale delle spese ammissibili, dovrà indicare, in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la quota di mezzi propri che intende destinare a copertura del programma di investimento. Per mezzi propri si intendono gli apporti conferiti dal soggetto richiedente attraverso il ricorso a risorse proprie e/o a finanziamenti esterni a medio-lungo termine privi di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Per la parte di finanziamenti bancari eventualmente apportati a titolo di mezzi propri, eccedente la predetta quota del 25 per cento, l'impresa ha facoltà di richiedere la garanzia della *Riserva* per il *POI Energia* istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla suddetta sezione.

Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalità individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, è concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il *Soggetto gestore* ed ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

- **Erogazione delle agevolazioni**

L'erogazione delle agevolazioni da parte del *Soggetto gestore* ai soggetti beneficiari dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a due stati di avanzamento lavori (SAL). Il primo stato avanzamento lavori non potrà essere inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili complessive ed il secondo stato avanzamento lavori dovrà essere presentato solo a conclusione del programma di investimenti. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare del contributo in conto impianti concesso, può essere svincolata su richiesta dell'impresa beneficiaria dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sarà recuperata dal *Soggetto gestore* in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.

